



SENT. 253/2024

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai magistrati

Daniela **ACANFORA** Presidente

Ida **CONTINO** Consigliere relatore

Roberto **RIZZI** Consigliere

Maria Cristina **RAZZANO** Consigliere

Ilaria **CHESTA** Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio d'appello iscritto al n. 59243 del registro di segreteria,  
proposto

da :

**OMISSIS**, nato a OMISSIS il OMISSIS,( CF.. OMISSIS) rapp.to e  
difeso dall' Avv. Luigi Sperino C.F.: SPRLGU62H13A269Z, indirizzi  
pec: [derosantoniollegal@pec.it](mailto:derosantoniollegal@pec.it) , [luigi.sperino@avvocatismcv.it](mailto:luigi.sperino@avvocatismcv.it) -

**( Appellante)**

**Contro:**

**L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** con sede  
in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante  
legale pro-tempore;

**( Appellato non costituito)**

**avverso:**

la sentenza n. 832/2021 emessa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, depositata il 14 luglio 2021.

**Visti** gli atti del giudizio

**Uditi**, nella pubblica udienza dell'11 luglio 2024, svoltasi con l'assistenza della dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il Consigliere relatore Ida Contino; assente la difesa dell'appellante.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con la sentenza in epigrafe, la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, respingeva il ricorso proposto dal sig. OMISSIS, già appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, in quiescenza dal 2 gennaio 2018 e con un'anzianità al 31.12.1995 di anni 17, e mesi 11, volto al riconoscimento del diritto al ricalcolo della quota retributiva del proprio trattamento pensionistico in ragione dell'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e non, come operato dall'Ente previdenziale, mediante l'aliquota del 35% prevista dall'art. 44 del citato decreto.

Il primo giudice respingeva integralmente la domanda sul presupposto che la disposizione contenuta nel succitato art. 54 del d.P.R. n.1092/1973 non potesse essere interpretata nel senso voluto dall'appellante, e quindi applicando in maniera generalizzata l'aliquota del 44%, quanto piuttosto tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31.12.1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. Il giudice di prime cure, dunque, in ragione del principio del contraddittorio e della

corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ha rigettato il ricorso.

**2.** Con atto d'appello ritualmente proposto, il pensionato ha contestato la decisione del giudice di prime cure deducendo sostanzialmente la violazione dell'art. 54 del d.P.R. n.1092/1973 anche in considerazione di quanto indicato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nella sentenza n. 1/2021; nella decisione testè citata infatti è stato sancito il diritto dei militari collocati in quiescenza con il sistema misto (che quindi alla data del 31.12.1995 non avessero maturato 18 anni di anzianità) di vedersi calcolare la quota retributiva della pensione mediante l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,445% per ogni anno di anzianità maturato alla data del 31.12.1995.

**3.** Il decreto di fissazione dell'udienza del 20.2.2024 non risulta notificato all'Ente previdenziale appellato.

**4.** All'udienza del 20.2.2024, il Collegio ha preso atto della mancata comparizione di parte appellante e, in applicazione dell'art. 196 c.g.c., ha fissato l'odierna udienza di discussione, disponendo a carico della segreteria di darne comunicazione all'appellante.

**5.** All'udienza odierna, non è comparso nessuno.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Rileva il Collegio che l'ordinanza a verbale dello scorso 20.2.2024, pronunciata ai sensi dell'art. 196 c.g.c., risulta essere stata ritualmente comunicata all'appellante a cura della segreteria della Sezione con pec del 26.2.2024, sicché la mancata comparizione di parte appellante all'odierna udienza impone la declaratoria di improcedibilità dell'appello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 c.g.c..

|  |                                                                            |                              |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
|  | 4                                                                          | SENT. 253/2024               |  |
|  | Riguardo alle spese, non vi è luogo a provvedere stante la pronuncia       |                              |  |
|  | in rito e considerata la mancata costituzione dell'Istituto previdenziale. |                              |  |
|  | <b>P.Q.M.</b>                                                              |                              |  |
|  | la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,    |                              |  |
|  | disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,                  |                              |  |
|  | definitivamente pronunciando:                                              |                              |  |
|  | -dichiara improcedibile l'appello in epigrafe ex art. 196 c.g.c.;          |                              |  |
|  | -nulla per le spese.                                                       |                              |  |
|  | Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2024.        |                              |  |
|  | L'Estensore                                                                | Il Presidente                |  |
|  | (dott.ssa Ida Contino)                                                     | ( dott.ssa Daniela Acanfora) |  |
|  | f.to digitalmente                                                          | f.to digitalmente            |  |
|  | Depositata in segreteria il 09 OTTOBRE 2024                                |                              |  |
|  | p. Il Dirigente                                                            |                              |  |
|  | (dott. Massimo Biagi)                                                      |                              |  |
|  | f.to digitalmente                                                          |                              |  |
|  | Il Funzionario Preposto                                                    |                              |  |
|  | Lucia Bianco                                                               |                              |  |
|  | <b>DECRETO</b>                                                             |                              |  |
|  | Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del |                              |  |
|  | decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,                                |                              |  |
|  | <b>dispone</b>                                                             |                              |  |
|  |                                                                            |                              |  |
|  |                                                                            |                              |  |

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma

1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

**IL PRESIDENTE**

Dott.ssa Daniela Acanfora

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 09 OTTOBRE 2024

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del

Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione:

omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 09 OTTOBRE 2024

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco